

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 4
DEL 27 gennaio 2016



16_4_1_DPR_4_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2016, n. 04/Pres.

LR 42/1996, art. 4. Individuazione del biotopo naturale denominato "Prati della Congrua" in Comune di Fagagna (UD).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) che, agli articoli 1 e 4, disciplina l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali, le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati e le eventuali modalità di gestione dei biotopi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, la gestione del biotopo di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la nota accolta al prot. 2856 del 14 gennaio 2010 con la quale l'associazione denominata "Congrua familiare di Ciconicco", operante a Ciconicco, ha proposto alla Regione l'istituzione di un biotopo presso terreni di proprietà, di significativo rilievo naturalistico, siti in località "Pasc" e censiti al foglio 37 del comune di Fagagna;

VISTA la nota del 12 febbraio 2013, prot. SCPA/8.5/9771, con la quale la struttura regionale competente in materia di biodiversità ha proposto al Comune di Fagagna l'istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, di un biotopo naturale collocato in zona Pasc, foglio 37 del catasto terreni del Comune censuario di Fagagna, sito interamente sulle proprietà della Congrua Familiare abitanti della frazione di Ciconicco;

DATO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996 ha espresso parere favorevole, nella seduta del 25 novembre 2013, relativamente all'istituzione del biotopo denominato "Prati della Congrua" ubicato in Comune di Fagagna, alla perimetrazione individuata su cartografia CTRN 1:5000 e alla normativa di tutela e alle modalità di gestione del biotopo;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Fagagna del 22 settembre 2014, n. 131, recante il parere favorevole del Comune interessato all'istituzione del biotopo in parola con alcune indicazioni contenute nell'allegato della deliberazione riguardanti la normativa di tutela del biotopo e le modalità di gestione del biotopo;

DATO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette ha espresso, nella seduta del 29 giugno 2015, parere favorevole in relazione alle complessive richieste di modifica del Comune di Fagagna, ad eccezione della proposta di integrazione dell'articolo 3 dello schema di "Norme di tutela del biotopo" in quanto riguardante generiche previsioni di futura viabilità non sostenute da precisi dimensionamenti e localizzazioni;

VISTA la nota del 30 ottobre 2015, prot. 13699 con la quale il Commissario regionale degli usi civici ha attestato che i terreni facenti parte dell'istituendo biotopo "Prati della Congrua" non sono soggetti all'ordinamento degli usi civici di cui alla legge 1766/1927;

DATO ATTO che il sito interessato dalla proposta istitutiva del biotopo è caratterizzato:

- dalla presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e, in particolare, di prati seminaturali (Fes tuca Brometea) praticamente unici nell'alta pianura friulana per estensione che contribuiscono al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale in un contesto in cui prevale la totale semplificazione dell'ecosistema originario e la cancellazione dello stesso paesaggio agrario tradizionale;

- dalla presenza di numerose specie animali di grande interesse, quali la quaglia (*Coturnix coturnix*), lo strillozzo (*Miliaria calandra*), l'averla piccola (*Lanius collurio*), il picchio verde (*Picus viridis*), il gheppio (*Falco tinnunculus*) tra gli uccelli, il biacco (*Coluber viridiflavus*), il colubro d'Esculapio (*Elaphe longissima*) ed il ramarro (*Lacerta bilineata*) tra i rettili, la rana agile (*Rana dalmatina*) e il tritone comune (*Triturus vulgaris meridionalis*) tra gli anfibi;

- da emergenze naturalistiche di grande interesse a rischio di distruzione e definitiva scomparsa ai sensi

della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996;

VISTI gli elaborati allegati al presente decreto e, in particolare:

- il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1;

- lo schema recante le norme di tutela e le modalità di gestione del biotopo naturale regionale Prati della Congrua di cui all'allegato 2;

DATO ATTO che, per garantire adeguato accesso ai dati, la perimetrazione del biotopo, elaborata su base Carta Tecnica Regionale Numerica, sarà resa disponibile sulle pagine web della regione e sull'Infrastruttura dei Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT);

RITENUTO che la normativa per la tutela dei valori naturali è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo; tutelando gli habitat di specie che altrimenti andrebbero incontro ad una progressiva rarefazione e nei casi peggiori all'estinzione locale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare il biotopo naturale regionale denominato "Prati della Congrua" come da elaborati allegati 1 e 2 al presente decreto e di definire le eventuali modalità di gestione con convenzione o accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2548 del 22 dicembre 2015;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, è individuato il biotopo naturale regionale denominato "Prati della Congrua" in località "Pasc", foglio 37, in Comune di Fagagna (UD), il cui perimetro è indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Sono approvate le norme di tutela e le modalità di gestione del biotopo naturale regionale "Prati della Congrua" di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

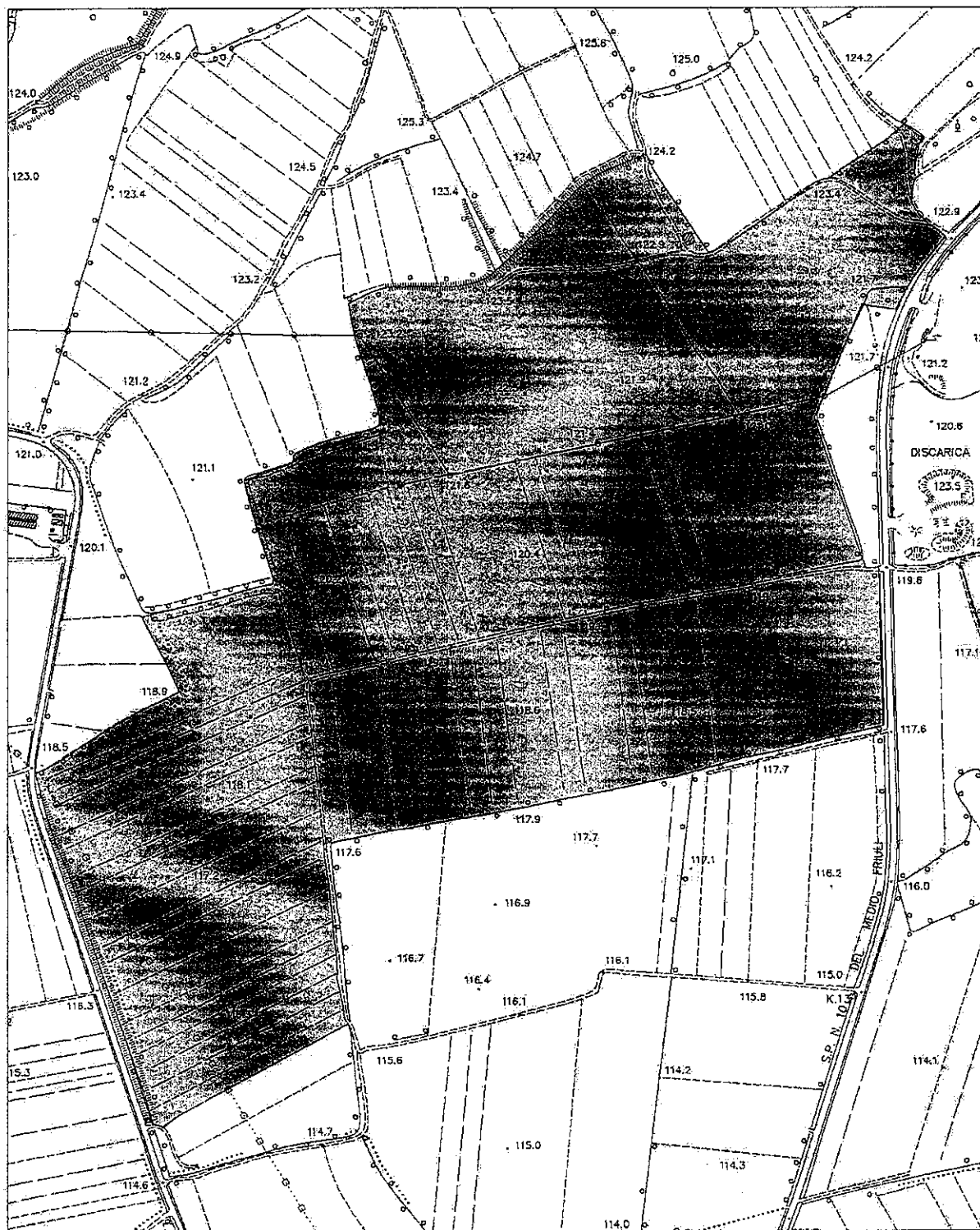
3. Le eventuali modalità di gestione del biotopo saranno definite con convenzione o accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_4_1_DPR_4_2_ALL.1

**Individuazione del Biotopo naturale "Prati della Congrua" in Comune di Fagagna
Perimetrazione su CTRN 5000 - tavolette 066091-066104**



VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_4_1_DPR_4_3_ALL2

Norme di tutela del biotopo naturale regionale Prati della Congrua
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

- Art. 1 ambito di applicazione
- Art. 2 edificabilità
- Art. 3 mantenimento dei prati
- Art. 4 attività agricola
- Art. 5 accessibilità
- Art. 6 fuochi
- Art. 7 movimenti di terra
- Art. 8 introduzione e impianto di specie vegetali
- Art. 9 tutela delle specie erbacee
- Art. 10 tutela delle specie animali
- Art. 11 abbandono di rifiuti
- Art. 12 interventi privi di rilevanza urbanistica
- Art. 13 deroghe

art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Prati della Congrua", trovano applicazione su una superficie di Ha 41.28.33, di proprietà della Congrua Familiare degli abitanti di Ciconicco, interamente ricompresa nei mappali 2, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del Foglio 37 del Comune censuario di Fagagna ed individuata anche nell'elaborato cartografico redatto su CTRN 1:5.000 - allegato 1. Le norme mirano alla conservazione degli habitat naturalizzati e, ove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche e la conservazione della biodiversità.

art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria l'acquisizione o la presentazione di titoli abilitativi comunque denominati, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di fondi artificiali tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Non sono ammesse operazioni di modifica dei canali esistenti quali lo spurgo, la ricalibratura, la modifica delle pendenze, etc.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione delle superfici delle cenosi erbacee esistenti. Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, di modifica del suolo, compresa l'esecuzione di scavi e riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata o, esclusivamente nelle operazioni di ripristino, diverse dal "miscuglio biotopi Friuli". E' vietata la piantagione di specie arboree o arbustive e l'irrigazione in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Non è ammesso l'uso delle superfici a prato stabile per attività che comportino significativo calpestamento.

E' consentito lo sfalcio dei prati stabili con mezzi meccanici qualora ciò non provochi danno al cotico erboso.

La concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica, con esclusione, per i magredi evoluti e delle aree da ripristinare a tale qualità, dei liquami bovini o suini e della pollina, e purché questa concimazione non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali. Le concimazioni, come sopra indicate, non possono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P₂O₅ (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K₂O (ossido di potassio) all'anno.

art. 4 attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti etc.

art. 5 accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è consentito lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

art. 6 fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'Amministrazione pubblica, è vietato accendere fuochi nelle aree prative o bruciare residui vegetali.

art. 7 movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'art. 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

art. 8 introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

art. 9 tutela delle specie erbacee

Al di fuori della normale attività agricola e fatto salvo quanto prescritto dalla Lr 9/2007, per scopi di ripristino e scientifici è consentita la raccolta di tutte le specie erbacee se legate e necessarie alla riqualificazione/ripristino del biotopo.

art. 10 tutela delle specie animali

Fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio effettuate esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge, è vietato intenzionalmente molestare, catturare ed uccidere tutte le specie di animali. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane e svolgere attività e gare cinofile.

art. 11 abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

art. 12 interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti anche se di limitato impatto sul territorio quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

art. 13 deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 30 settembre 1996, n. 42. E' altresì consentita l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 42/96.